

TI_GERICHTE 17.2014.77 vom 22. August 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.77

FR: TI_GERICHTE 17.2014.77 du 22 août 2015

IT: TI_GERICHTE 17.2014.77 del 22 agosto 2015

Erwägungen

E. 1

sostiene di non avere mai avuto l'intenzione di danneggiare il patrimonio del PC 1 sottolineando come ciò sia dimostrato dai seguenti elementi:

- egli ha sempre detto al segretario comunale che avrebbe comunque pagato le imposte;
- non ha esercitato alcuna imposizione, nemmeno tacita, nei confronti del segretario comunale;
- ha versato fr. 40'000.- nel periodo 2008-2009 quale pagamento di imposte arretrate;
- ha rinunciato a percepire l'indennità dovutagli come sindaco;
- ha richiesto ad inizio 2013, prima dell'avvio del procedimento penale, ai segretari comunali ABC1 e _____ di allestire il conteggio di quanto da lui dovuto;
- ha avuto un incontro con i due segretari comunali il 18 marzo 2013, prima dell'avvio del procedimento penale, durante il quale ha ricevuto il conteggio da lui richiesto;
- ha pagato per intero i debiti d'imposta con versamenti eseguiti il 22 e 27 marzo 2013 per volontà pregressa con averi destinati a saldare gli arretrati fiscali. Al riguardo, precisa che i pagamenti di oltre fr. 160'000.- eseguiti in marzo 2013 non ci sarebbero stati se egli non avesse avuto, già in precedenza, la volontà di pagare (dichiarazione d'appello, pto. 1.5, pag. 14-17).

Con tale agire, egli ha arrecato, con coscienza e volontà, un danno effettivo al PC 1 consistito nel mancato aumento degli attivi quanto meno provvisorio.

Del resto, chi meglio di un sindaco può conoscere l'importanza per un PC 1 di disporre tempestivamente della liquidità ad esso spettante per poter efficacemente amministrare il proprio territorio, nonché il danno che le mancate entrate cagionano all'ente interessato (ed, eventualmente, a suoi creditori).

Irrilevante è il fatto che - come sostiene - egli ha sempre avuto intenzione di pagare. Quel che conta è che egli, consapevolmente, procrastinava la concretizzazione di tale sua intenzione al momento in cui - saldati gli altri suoi debiti, in particolare quello per la rilevazione della quota del socio - la sua liquidità gli avrebbe permesso di farlo. E, occorre sottolinearlo, questa situazione egli ha ritenuto di averla raggiunta soltanto nel 2013, cioè a distanza di quasi 10 anni dall'esigibilità delle imposte più datate: a comprova che egli ha consapevolmente anteposto i suoi interessi privati a quelli del PC 1.

Non giova, inoltre, al ricorrente negare qualsiasi sua intenzione di arrecare pregiudizio ricordando saltuarie e tardive estinzioni del credito (pagamento di fr. 40'000.- nel 2008-2009 o soltanto limitate compensazioni con l'indennità di sindaco); tali atti nulla

tolgono all'■ accertata volontà dell'■ autore di pagare solo quando ■ gli fosse stato comodo ■ (per dirla popolarmente).

Ne deriva che anche su questo punto l'■ appello dev'■ essere respinto.

Agito per indebito profitto

30. L'■ appellante principale sostiene che, in concreto, non trova in ogni caso applicazione la forma qualificata di cui all'■ art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP non avendo egli agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto: egli non ha agito ■ per lucro, per scopo di indebito profitto, per un illecito interesse ■ poiché non ha intascato denaro né per sé, né per altri e poiché il ritardo nel pagamento dei tributi non ha generato alcun indebito arricchimento né per lui né per altri (dichiarazione d'■ appello, pto. 1.2, pag. 6).

Ribadisce che le pretese del PC 1 sarebbero state, comunque, soddisfatte ■ se appena si tiene conto delle disponibilità immobiliari e finanziarie dei coniugi ■ come comprovato dagli estratti del Registro fondiario annessi all'■ istanza probatoria inoltrata in data 1° luglio 2013 al Ministero pubblico (dichiarazione d'■ appello, pto. 1.2, pag. 7).

Anche per quanto attiene ai tributi dovuti dal complesso _____, da lui amministrato, AP 1 sostiene di non avere ■ alcun interesse proprio nella proprietà condominiale ■ (dichiarazione d'■ appello, pto. 1.7, pag. 18).

30.1. Ai sensi dell'■ art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, costituisce circostanza aggravante l'■ aver agito, nell'■ ambito dell'■ amministrazione infedele, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 123 IV 23/JdT 1998 IV 150; 120 IV 193; 86 IV 11/JdT 1960 IV 66; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7 ed., Berna 2010, § 19 N. 20; Donatsch, op. cit., § 30, n. 1.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ed., Zurigo 2013, ad art. 158 n. 16).

Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'■ autore che ha la possibilità e la volontà di restituire, in ogni momento, l'■ indebito profitto all'■ avente diritto (■ Ersatzbereitschaft ■) (Niggli, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 171 seg. ad art. 158; cfr. anche Corboz, Les infractions en droit Suisse, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 18 seg. ad art. 158).

Il profitto va, infatti, inteso in senso ampio comprendendo esso tutti i vantaggi di natura economica perseguiti (Donatsch, op. cit., § 5, n. 3.6; Stratenwerth/Jenny/Bommer, BT I, op. cit., § 13, n. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art. 138, n. 14). AP 1, ben sapendo dell'■ illegalità del proprio agire ostativo, ha voluto evitare a sé ed ai condomini da lui amministrati, quanto meno per un certo periodo, l'■ esborso della liquidità necessaria al pagamento delle imposte/tasse: il privilegio perseguito e ottenuto è consistito nella non diminuzione dei loro attivi che sono rimasti nelle loro disponibilità e che essi hanno potuto impiegare a loro piacimento. Non cambia, come visto sopra, il fatto che ciò è avvenuto a titolo temporaneo (DTF 123 IV 17 consid. 3d; 121 IV 104 consid. 2c; 118 IV 29 consid. 3a; STF 6S.430/2006 del 13 febbraio 2007 consid. 3.1.). Nella sostanza, grazie al pagamento tardivo delle loro obbligazioni, l'■ imputato e i condomini da lui amministrati miravano, perlomeno, a risparmiare i costi che avrebbe richiesto un prestito pari al dovuto fiscale arretrato. Essi hanno, pertanto, sfruttato a loro profitto il creditore PC 1, facendogli praticamente assumere una funzione di Banca erogante prestiti a titolo gratuito.

A nulla giova, inoltre, all'appellante eccepire, in merito alle sue imposte comunali arretrate, una presunta capacità di restituzione (Ersatzbereitschaft) sulla base delle disponibilità immobiliari e finanziarie sue e di sua moglie. In realtà, lo stesso imputato ha dichiarato in sede d'inchiesta (AI 8, pag. 2-3 in MP inc. 2013.1933), e al dibattimento di primo grado (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 2-3) che questa liquidità io l'aspettavo già da qualche anno prima. Diversi altri impegni finanziari mi hanno impedito di pagare. Al momento della riscossione d'imposta egli era, dunque, in difficoltà finanziarie e non disponeva del denaro contante per onorare il suo debito fiscale, tanto è vero che l'estinzione degli arretrati d'imposta ha potuto avere luogo solo dopo che l'imputato ha percepito, a fine febbraio 2013, sul conto clienti dell'avv. _____, le commissioni per avere curato un'intermediazione immobiliare (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 4). Da ben prima dell'avvio della riscossione, l'imputato non disponeva, dunque, dell'asserita capacità di restituzione.

Ne deriva che anche questa censura cade nel vuoto.

Punto n. 1.4 AA

31. Il procuratore generale, quale appellante incidentale, chiede che AP 1 sia dichiarato autore colpevole di amministrazione infedele per avere, in qualità di fiduciario dei condomini _____ ed _____, omesso intenzionalmente di incassare i contributi condominiali dovuti da _____, esponendo la comunità dei condomini a procedure esecutive del PC 1 e recandole, così, danno. La pubblica accusa ha precisato al dibattimento di primo e di secondo grado che, con tale agire, l'imputato ha posto in essere un'esposizione a pericolo, e meglio ha messo a rischio il patrimonio della comunità dei condomini (verb. dib. primo grado, pag. 3 nonché allegato 1, pag. 5 e verb. dib. appello, pag. 8).

31.1. Dagli atti risulta che sia il condominio _____ che il condominio _____ sono delle comproprietà suddivise in proprietà per piani e che uno dei comproprietari è _____ che, negli anni, ha accumulato debiti per spese condominiali non pagate.

Potrebbe, eventualmente, configurarsi amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, nella forma della messa in pericolo del patrimonio altrui, qualora esistesse un vincolo di solidarietà fra tutti i condomini.

Di questo vincolo di solidarietà, che costituisce un'eccezione alla regola, tuttavia in concreto non vi è traccia.

Questa assenza di prove non può che giovare all'imputato che deve, perciò, essere prosciolto dall'imputazione di cui al pto 1.4 dell'AA.

L'esito non sarebbe, comunque, diverso, quand'anche si dovesse ritenere che almeno parte dei contributi erano dovuti dalla comunione dei comproprietari _____ e _____ (che avrebbero potuto, poi, agire in via di regresso nei confronti di ciascun comproprietario moroso).

Questa norma, al cpv. 2, prevede che, se viene commessa un'appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un'istituzione di diritto pubblico, è applicabile il cpv. 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.

Come stabilito dall'allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP sentenze 08.04.1993 inc. 108/92, consid. 2, 29.12.1995 inc. 17.1995.60, consid. 2c, 28.01.1999 inc. 17.1996.51, consid. 2a, 18.05.2000 inc. 17.2000.10 consid. 1), nel caso in cui il datore di lavoro non versa allo Stato le imposte alla fonte dedotte dalla massa salariale, trovano applicazione per analogia i principi esposti dal Tribunale federale in DTF 117 IV 78 segg. con riferimento all'art. 87 cpv. 3 LAVS. In questo precedente, l'Alta Corte aveva modificato la propria giurisprudenza, precisando che una sottrazione di contributi del lavoratore dallo scopo cui sono destinati sussiste solo se il datore di lavoro, al momento in cui versa il salario, utilizza le somme di denaro disponibili necessarie per il pagamento dei contributi, o mezzi finanziari corrispondenti, a fini diversi dal versamento alla cassa di compensazione, in modo tale da doversi presumere che egli non sarà più in grado di adempiere il suo obbligo alla scadenza del termine impartitogli. Sempre secondo il Tribunale federale, l'art. 87 LAVS presuppone che il datore di lavoro disponga, nel momento in cui versa il salario ai lavoratori, dei mezzi necessari o di un corrispondente substrato (DTF 122 IV 270 consid. 2c; 117 IV 78 consid. 2d/aa) da tenere a disposizione della cassa. Solo i contributi effettivamente detratti possono essere destinati ad altro scopo (zweckentfremdet) (DTF 117 IV 78 consid. 2d/bb). La semplice omissione del pagamento alla cassa non costituisce sottrazione sino a che il datore di lavoro dispone di un substrato sufficiente ed è in grado di effettuare il versamento dovuto. Al datore di lavoro è concesso di operare con tale substrato, fermo restando che egli deve essere oggettivamente in grado di far fronte al proprio obbligo alla scadenza dell'ultimo termine concessogli (DTF 122 IV 270 consid. 2c; cfr. anche STF 6S.269/2005 del 22.09.2005, consid. 2).

La Corte di cassazione e di revisione penale ha, pure, ricordato che il reato previsto dall'art. 270 LT è un reato di commissione e non di omissione, tant'è che la norma definisce il comportamento non come omissione del versamento dei contributi dei lavoratori, bensì descrive il comportamento penalmente rilevante come impiego dell'imposta alla fonte ritenuta a profitto proprio o di un terzo. Certo, il Tribunale federale ha già avuto modo di domandarsi se l'obbligo di conservare il substrato necessario per riversare i contributi dei lavoratori non debba lasciare spazio, in determinate circostanze, al dovere di intraprendere, in una situazione di necessità, tutto quanto occorra per salvare un'azienda. Se non che, la questione di sapere se e a quali condizioni un datore di lavoro possa attingere a tale substrato e se una scelta del genere possa risultare scusabile per non potersi ragionevolmente pretendere un comportamento conforme alla legge è stata lasciata aperta. Situazioni del genere potrebbero ravvisarsi invero, per analogia, in uno stato di necessità scusabile o in un eccesso di legittima difesa (CCRP sentenza 18.05.2000 inc. 17.2000.10 consid. 3 e riferimenti ivi citati).

b. Il principio della presunzione d'innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

E. 1.1

dell'AA, è condannato:

1.3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto d'accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri;

1.3.2. a versare all'AP PC 1 l'importo di fr. 9'630.20 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa;

1.3.3.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.

1.4.Si ricorda che la pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.5.Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con DA del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri di 10 aliquote giornaliere a fr. 360.-, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno.

1.6.A crescita in giudicato della presente, è ordinato il dissequestro della documentazione relativa al condominio _____ e al condominio _____, _____.

2.Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia	fr.	2'000.-
- altri disborsi	fr.	400.-
fr.		2'400.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di ■ e in ragione di ■ a carico dello Stato che rifonderà all'appellante principale l'importo di fr. 21'558.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di primo e secondo grado giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a carico di quest'ultimo.

3.Gli oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia	fr.	1'000.-
- altri disborsi	fr.	400.-
fr.		1'400.-

sono interamente posti a carico dello Stato.

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giornidalla notificazione del testo integrale della decisione(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 6

par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una

fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell'in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 10, pag. 23; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 1, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Punto n. 2.1 e 2.2 AA

Dovuto d'imposta

33. A mente di AP 1, l'istruttoria penale non ha permesso di determinare correttamente il dovuto d'imposta alla fonte (concernente i dipendenti frontalieri di A.A.1 e A.B.1) che si ritiene da lui indebitamente impiegato.

L'appellante rimprovera agli inquirenti ed al primo giudice di avere stabilito gli importi scoperti di A.A.1 e A.B.1 basandosi in modo acritico sulle risultanze indicate nella lettera 15 luglio 2013 dell'PC 2 inviata al Ministero pubblico.

Per l'insorgente, manca agli atti un computo corretto dei pagamenti effettuati a questo titolo, un calcolo esatto degli scoperti nonché la disamina delle trattative intervenute al riguardo tra il fisco e _____ da sempre azionista ed amministratore di fatto e di diritto di entrambe le società.

Il ricorrente, rinviando alla sua istanza probatoria 1° luglio 2013 al Ministero pubblico, lamenta, in particolare, quanto segue:

Al dibattimento d'appello, l'imputato ha poi sostenuto che i pagamenti per arretrati d'imposte alla fonte eseguiti da A.A.1 al 13 luglio 2013 sarebbero stati di fr. 446'410,65 e che, se correttamente computati ai sensi dell'art. 87 CO, avrebbero estinto per intero quanto imputatogli per gli anni 2004/2008.

AP 1 esclude, quindi, sia per A.A.1 che per A.B.1 ogni sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 270 LT, dovendosi ritenere estinto il dovuto d'imposta alla fonte a lui riferito (dichiarazione d'appello, pto. 2., pag. 19-29).

È, pertanto, stata l'autorità cantonale preposta ad operare nel contesto dell'assoggettamento alla fonte delle persone senza permesso di domicilio e che sovrintende la procedura di controllo e d'incasso ad avere calcolato lo scoperto indebitamente impiegato dall'imputato.

Il conteggio rimprovera all'appellante un debito d'imposta che per A.B.1 riguarda il 2006-2007 ed ammonta a fr. 37'787.35 oltre interessi di fr. 3'471.45 e per A.A.1 riguarda gli anni 2004, 2006, 2007 e 2009 ed ammonta a fr. 359'112.45 oltre interessi di fr. 28'374.25 (AI 18 in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933).

Questa Corte premette, pure, che il primo giudice ha, correttamente e con l'assenso delle parti, tenuto conto delle dimissioni presentate da AP 1 con effetto al 31 dicembre 2008, riducendo per A.A.1 a fr. 296'491.- oltre interessi di fr. 25'992 per gli anni 2004/2008 lo scoperto di imposta indebitamente impiegato dall'imputato (AI 1 in MP inc. 2011.91 per A.A.1 e AI 6 in MP inc. 2011.5571 per A.B.1).

Ciò detto, venendo alle argomentazioni avanzate dall'appellante per sconfessare la correttezza del conteggio d'imposta alla fonte arretrato riferibile a AP 1, si osserva quanto segue.

Per A.B.1:

- l'appellante ritiene estinto il debito d'imposta alla fonte del 2006-2007 a lui imputato in sentenza, evidenziando che, nel periodo 26 giugno-21 novembre 2012, sono stati effettuati versamenti a favore dell'PC 2 per complessivi fr. 56'121.80 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571).

Ora, è bene ricordare che gli arretrati d'imposta alla fonte concernenti A.B.1 comprendono non solo il 2006-2007, ma anche i seguenti anni:

Anno

Imposte alla fonte scoperte

Interessi di ritardo

Totale

inc. MP 2011.5571

2008

fr. 24'490.25

fr. 1'395.40

fr. 25'885.65

AI 1

2009

fr. 20'479.10

fr.651.35

fr. 21'130.45

AI 1

2010

fr. 8'419.10

non indicati

fr. 8'419.10

AI 1-10

fr. 55'435.20

Come risulta dagli estratti dell'Ufficio dell'esecuzione Mendrisio (doc. CARP XXXI), per quanto attiene agli arretrati d'imposta del 2006 e del 2007 l'PC 2 non ha chiesto, nell'ambito dell'escussione di A.B.1, il rigetto dell'opposizione, facendo giungere su un binario morto la relativa procedura esecutiva.

Gli atti danno pure conto che i versamenti di fr. 56'121.80 all'PC 2 sono stati computati con riferimento alle imposte scoperte del 2008-2010 sopra indicate (cfr. suddetta tabella, il cui totale corrisponde a quanto pagato, la minima differenza essendo riconducibile agli interessi passivi - non compresi nel conteggio 2010 - e alle spese esecutive), arretrati per i quali il predetto Ufficio aveva, comunque, fatto proseguire l'esecuzione.

In assenza di una valida dichiarazione circa il debito estinto o di una quietanza da cui risulti tale designazione, l'aver imputato il pagamento a debiti scaduti posteriormente ad altri, contravviene all'art. 87 cpv. 1 CO.

Ritenuto che nell'atto di accusa sono imputati a AP 1 solo gli scoperti per gli anni 2006 e 2007 e che i versamenti di fr. 56'121.80 avrebbero potuto estinguere integralmente gli arretrati d'imposta di tale biennio, pari a fr. 37'787.35 oltre interessi per fr. 3'471.45, AP 1 va assolto, già solo per questo, dall'imputazione di appropriazione indebita di imposte alla fonte in relazione a A.B.1.

Come vedremo, tuttavia, in relazione a A.B.1 esiste un ulteriore elemento che porterebbe, in ogni caso (cioè, indipendentemente da queste considerazioni), al proscioglimento di AP 1 da questa imputazione.

Per A.A.1:

- a torto l'appellante considera estinto il debito d'imposta alla fonte del 2004-2008 accollatogli nella sentenza impugnata, motivando che il preposto Ufficio, in data 22.09.2010, lo ha chiamato in corresponsabilità, unitamente a _____, unicamente per il periodo 2009 e non per gli anni pregressi in cui era amministratore.

Da questo scritto, infatti, non si può dedurre che gli scoperti relativi agli anni precedenti erano stati saldati poiché l'Ufficio delle imposte ha, successivamente, in più occasioni (AI 1, AI 18 in MP inc. 2011.91) riassunto gli scoperti di A.A.1 inerenti agli anni precedenti come segue:

Anno

Imposte alla fonte scoperte

Interessi di ritardo

Totale

inc. MP

2011.91

2004

fr. 74'511.95

fr. 2'853.25

fr. 77'365.20

AI 18

2006

fr. 112'057.20

fr. 12'853.35

fr. 124'910.55

AI 1 e 18

2007

fr. 109'921.85

fr. 10'285.40

fr. 120'207.25

AI 1 e 18

fr. 322'483.00

- a torto l'insorgente ricorda che dagli atti risultano essere stati eseguiti pagamenti da febbraio a ottobre 2011 per complessivi fr. 158'327.35.

L'appellante quantifica, erroneamente, quanto pagato basandosi sul verbale del procedimento 11.06.2013 (INC. MP 2011.91) a sua volta errato nella misura in cui indica come avvenuto due volte invece di una il pagamento di fr. 11'940.- del 18.10.2011 (cfr. AI 13 e 14). Dagli atti si evince, invece, con chiarezza che dal 28.01.2011 al 18.10.2011 sono avvenuti versamenti per fr. 146'387.35 (AI 2, 11-14).

Si aggiunga che, diversamente da quanto sostenuto in appello dall'imputato, non risulta a questa Corte siano documentati pagamenti di fr. 446'410,65 al 13 luglio 2013 per arretrati d'imposte alla fonte, il cui corretto computo ex art. 87 CO avrebbe estinto per intero gli arretrati 2004/2008 a lui imputati.

Fatte queste premesse, anche nel caso di A.A.1, in assenza di prove da cui risulti la volontà di soddisfare debiti scaduti dopo, il pagamento di fr. 146'387.35 deve essere imputato a quelli scaduti prima ovvero, in concreto, a quelli a partire dal 2004.

Essendo incontestato che lo scoperto d'imposta alla fonte per il 2008 è stato pagato da A.A.1 (AI 39 in MP inc. 2013.1933), AP 1 andrebbe condannato per l'imputazione di appropriazione indebita di imposte alla fonte 2004/2007 in relazione a A.A.1 limitatamente a fr. 176'095.65 (fr. 296'491.- + fr. 25'992.- - 146'387.35).

Come vedremo, anche per A.A.1 esistono, tuttavia, ulteriori elementi che portano al pieno proscioglimento dell'■imputato da questa imputazione.

34.1.AP 1 ha dichiarato dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato A.A.1 e A.B.1 ■in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima■ (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).

A.A.1

34.1.1.In relazione aA.A.1, l'■appellante ha prodotto i bilanci e i relativi conti economici concernenti gli anni 2006-2008 che indicano i seguenti risultati di esercizio:

Anno

Risultato d'■esercizio

Importo

Doc. TPC

inc.

2011.91

2006

utile

fr. 28'428.52

12 all. A

AI 9

2007

utile

fr. 172'650.10

12 all. A-B

AI 9

2008

utile

fr. 174'969.63

12 all. C

AI 9

Se questi utili attestano che, al termine di ciascuno dei predetti esercizi contabili (2006, 2007 e 2008), i ricavi hanno superato i costi, nulla dicono, invece, sui fondi disponibili per far fronte al pagamento delle imposte alla fonte.

Dai documenti contabili in atti, si evince in realtà che la liquidità di A.A.1 è stata in quel periodo chiaramente esigua rispetto agli scoperti d'■imposta alla fonte che man mano si accumulavano:

Anno

Liquidità

Doc. TPC

Arretrati imposte alla fonte

inc.

2011.91

2004 fr. 77■365.20

AI 18

2006

fr. 14'835.32

12 all. A

2006 fr. 124'910.55

AI 1, 18

2007

fr. 2'231.13

12 all. A-B

2007 fr. 120'207.25

AI 1, 18

2008

fr. 4'827.13

12 all. C

2008 fr. 141■793.00

AI 1

AP 1, in linea con le risultanze contabili, ha del resto confermato al dibattimento di prima sede la predetta criticità: ■confermo che non vi era liquidità■ (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).

Problematica che ha ribadito al dibattimento d■appello, precisando che ■quella che si chiama trattenuta d■imposta è in realtà una trattenuta sulla carta, non effettiva. La liquidità di A.A.1 bastava soltanto a pagare gli stipendi netti. Questo risulta chiaramente dai bilanci della società che evidenziano, per gli ultimi anni in cui sono stato amministratore unico, una mancanza di liquidità cronica■ (verbale del dibattimento d■appello pag. 7).

Dagli atti non risulta, inoltre, che A.A.1 disponesse di altre risorse che le permettessero di adempiere tempestivamente al suo impegno fiscale.

Dal momento che non vi è la prova circa l■effettiva disponibilità in A.A.1 di liquidità corrispondente alle trattenute salariali riguardanti gli anni 2004/2008, nel periodo in cui AP 1 è stato amministratore unico della società, tanto meno è possibile accertare che questi abbia impiegato la stessa a profitto della società.

Vero è che gli unici documenti contabili versati in atti cristallizzano a fine 2006/2007/2008 una liquidità del tutto irrisoria (cfr. suddetta tabella) tale da far ritenere non destituita di fondamento la tesi dell'imputato secondo cui quella disponibile permetteva soltanto di coprire gli stipendi netti.

Del resto, le sopravvenienze di liquidità successive alle dimissioni da A.A.1 di AP 1 confortano la sua tesi secondo cui, quando era in carica, egli avrebbe preso decisioni in stato di necessità volte alla salvaguardia dell'azienda che avrebbero innescato una tendenza positiva in termini di contante manifestatasi dopo la sua uscita e che avrebbe permesso, come visto, di pagare parte degli arretrati d'imposta alla fonte.

Ne deriva che AP 1 dev'essere assolto dal reato di appropriazione indebita d'imposta alla fonte a profitto di A.A.1 di cui al pto 2.1 dell'AA.

A.B.1

34.1.2. Con riferimento a A.B.1, agli atti esistono solo il bilancio al 31 dicembre 2007 nonché il conto economico sempre per l'anno 2007.

AP 1, come visto, ha sostenuto dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato un anno dopo, ovvero al 31 dicembre 2008, la società in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6).

Al dibattimento d'appello ha, tuttavia, precisato che anche A.B.1 aveva carenza di liquidità che bastava soltanto a pagare gli stipendi (verbale del dibattimento d'appello pag. 7).

Dal canto suo _____, in data 2 agosto 2010, pertanto ad oltre un anno e mezzo dalle dimissioni di AP 1 da presidente del consiglio di amministrazione, ha chiesto all'PC 2 di poter rateizzare, per mancanza di liquidità, il pagamento degli scoperti 2006-2009 relativi a A.B.1 (cfr. lettera 02.08.2010 _____ a PC 2, AI 1, in MP inc. 2011.5571), rateizzazione riproposta il 28 novembre 2011 precisando che A.B.1 ha chiuso la produzione di quanto veniva fatto all'interno dell'azienda nel giugno 2010 (cfr. lettera 28.11.2011 _____ a PC 2, AI 7, in MP inc. 2011.5571).

Dalla scarsa documentazione contabile agli atti si evince che A.B.1 ha concluso il 2007 con una perdita d'esercizio di fr. 647'685.22. Dal bilancio al 31 dicembre 2007 risultano, inoltre, perdite riportate di oltre 7 milioni di franchi.

Tuttavia, occorre rilevare che in A.B.1, diversamente da quanto riscontrato in A.A.1, a fine 2007 esisteva una liquidità che avrebbe permesso di far fronte alle imposte alla fonte fino ad allora non pagate, potendo finanche coprire quelle maturate nel 2008 (qui non imputate in quanto pagate, seppur tardivamente):

Anno

liquidità

Doc. CARP

Arretrati imposte alla fonte

inc.

2011.5571

2006

fr. 17'793.75

AI 1

2007

fr. 70'968.01

III all. M

fr. 23'465.05

AI 1

2008

fr. 25'885.65

AI 1

Totale

fr. 67'144.45

Fatto sta che agli atti non è stata versata alcuna documentazione che permetta di stabilire lo stato della liquidità di A.B.1 né per il 2006 né per il 2008, allorquando AP 1, a fine anno, ha dato le dimissioni da presidente e membro del consiglio di amministrazione.

Dall'altro canto, dal Registro di commercio si evince che A.B.1 è tuttora esistente, anche se lo stesso AP 1 non sa se è ancora attiva o se è dormiente.

Orbene, a mente di questa Corte, in mancanza di altri elementi che chiariscano quale fosse la situazione patrimoniale di A.B.1 negli anni 2006/2007, durante i quali è maturato lo scoperto imputato a AP 1, e nel 2008, anno delle sue dimissioni, fanno stato, da un lato, la dichiarazione dell'imputato che la definisce al 31.12.2008 ottimale e, dall'altro, i suddetti riscontri contabili che attestano, per fine 2007, una liquidità che avrebbe permesso in ogni momento di effettuare il versamento dell'imposta dovuto.

Questi pochi elementi non permettono di stabilire fluttuazioni di liquidità e tantomeno costituiscono prova che della liquidità disponibile sia stata effettivamente detratta dai salari e impiegata a scopo diverso dal pagamento dei contributi.

Ne deriva che, in ragione del principio in dubio pro reo, l'appellante è assolto anche dall'imputazione di cui al pto. 2.2 dell'AA.

35. AP 1 contesta il riconoscimento delle spese legali per fr. 9'444.60 a favore del PC 1. A mente dell'insorgente, tale importo non è dovuto, innanzitutto, per il fatto che egli dovrebbe essere prosciolto da ogni accusa e, poi, in quanto, per difendere i propri interessi, PC 1 avrebbe dovuto far capo alla vicesindaco _____, capace giurista e alta funzionaria presso la PC 3.

Per l'insorgente l'intervento di un patrocinatore esterno era superfluo ritenuto che egli ha onorato per tempo il proprio debito fiscale, che anche l'incasso dei condomini _____ è andato a buon fine e, da ultimo, che la Sezione degli Enti locali ha escluso qualsiasi sospetto di cattiva amministrazione nella conduzione del PC 1 (dichiarazione d'appello, pto. 3., pag. 29-30).

- la necessità di patrocinio da parte del PC 1 era data dalla complessità del tema oggetto del procedimento penale;
- la vicesindaco _____ non poteva patrocinare il PC 1 sia perché era a Capo dell'ufficio giuridico delle contribuzioni presso la pubblica amministrazione, sia perché essa stessa era coinvolta nel procedimento penale e, in particolare, era stata sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti;
- quando anche la signora _____ avesse patrocinato il PC 1, si sarebbe trattato di un lavoro esorbitante i suoi doveri di municipale e, quindi, vista la condanna dell'imputato, la questione si sarebbe posta negli stessi termini.

L'appellante, vista la sua soccombenza, è condannato a risarcire i costi legali che l'AP PC 1 ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella d'appello (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP).

Trattasi di un dispendio orario complessivo di 21 ore fatturato a fr. 400.- all'ora, più spese di fr. 345.- e IVA.

Questa Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di fr. 280.- all'ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà da media a importante, la remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014).

Ciò premesso, sia il dispendio di tempo esposto pari a 21 ore (pari a fr. 6'720.-), sia le spese esposte di fr. 345.- appaiono giustificate e sono integralmente approvate. La relativa IVA ammonta a fr. 565.20.

Ragion per cui, AP 1 dovrà risarcire le spese legali relative al procedimento di primo grado per complessivi fr. 7'630.20 (IVA inclusa) (fr. 6'720.- + fr. 345.- + 565.20).

L'avv. _____ ha, poi, richiesto al dibattimento d'appello, senza produrre nota professionale, che l'AP sia risarcita di ulteriori fr. 2'000.- pari a 6 / 7 ore di lavoro.

A mente di questa Corte, per la procedura d'appello va riconosciuto, alla tariffa oraria di fr. 320.-, unicamente il dispendio di tempo del difensore per la partecipazione al dibattimento pari a 4 ore e 45 minuti (fr. 1'520.-) a cui va ad aggiungersi quello per la trasferta di 1 ora e 30 minuti (fr. 480.-).

L'AP non ha richiesto in seconda sede rimborso né delle spese né dell'IVA.

Ne deriva che la richiesta, corrispondente all'importo qui riconosciuto, è interamente accolta.

AP 1 deve indennizzare all'AP PC 1 le spese legali di seconda istanza di fr. 2'000.-.

36. L'appellante AP 1 ha chiesto, in via subordinata, un ridimensionamento della pena detentiva integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale.

Il procuratore generale, quanto alla commisurazione della pena, si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.

37. a. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

b. Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

In applicazione dell'art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

c. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Giusta l'art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

38.AP 1 risponde del reato di ripetuta amministrazione infedele aggravata, punito con una pena detentiva da 1 a 5 anni (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP).

La colpa dell'imputato non è certamente da banalizzare, avendo egli approfittato della sua funzione di pubblico ufficiale, non esitando a fare pressioni sul segretario comunale che sapeva essergli riconoscente, per avvantaggiare sé e i condomini che amministrava, mettendo in pericolo il patrimonio del PC 1 per un importo non trascurabile e per un periodo di tempo prolungato.

Dal profilo soggettivo, non si può certo concludere che l'animus delinquendi dell'imputato sia stato stimolato da sue particolari ristrettezze economiche. Egli, al di là dell'asserita carenza di liquidità, al momento dei fatti godeva di un cospicuo reddito e di un solido patrimonio (TPC doc. dib. 4) che, per motivi egoistici, non ha inteso monetizzare per far fronte alle proprie incombenze fiscali.

Nell'ambito delle circostanze legate all'autore, così come i primi giudici, anche questa Corte ha, in primo luogo, considerato a suo favore l'attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP, limitatamente al pto. 1.1 dell'atto di accusa, che gli ha riconosciuto in ragione dello sforzo da lui intrapreso per risarcire il PC 1. L'imputato, dopo aver ridotto gli arretrati prima con un versamento di fr. 40'000.- (cfr. consid. 6, 8 e 29.2) e, poi, rinunciando a parte delle indennità di sindaco, ha, da ultimo, pagato tutte le imposte comunali scoperte (AI 31 in MP inc. 2013.1933).

Sempre in relazione ai fattori legati all'autore, da considerare favorevolmente, pur se di portata decisamente minore, sono la sua età di 69 anni, che lo rende particolarmente sensibile alla pena, nonché la sua vita meritoria sia in ambito imprenditoriale - che lo ha portato a dare lavoro presso il suo studio a 12 persone - sia in ambito politico, avendo egli dedicato gran parte della sua vita alla collettività, ricoprendo importanti cariche nella gestione della cosa pubblica.

Per il resto, questa Corte ritiene adeguate le considerazioni sulla commisurazione della pena svolte dalla prima Corte (alle quali rinvia), fatta eccezione per i reati qui oggetto di proscioglimento.

Tutto ciò ponderato, considerato il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) parte dei quali commessi dall'imputato prima di essere stato condannato per altri fatti (art. 49 cpv. 2 CP), questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell'autore la pena detentiva, corrispondente al minimo edittale, di un anno a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto d'accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf.

Sospensione condizionale della pena attuale e precedente

39. a. Il tema della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado non si pone in questa sede, considerato, per quanto attiene al gravame 25 aprile 2014 dell'imputato, il divieto della reformatio in peius e ritenuto che il relativo dispositivo è passato in giudicato non essendo stato contestato dal PG nell'appello incidentale interposto in data 5 maggio 2014.

b. Va accolto il ricorso di AP 1 volto ad annullare la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.- inflitta con DA del 12.02.2010 dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri.

In concreto, il reato di amministrazione infedele, oggetto del presente giudizio di condanna, è stato commesso per di più prima del periodo di prova fissato dal predetto DA.

L'imputato ha, inoltre, dimostrato in relazione a questi nuovi fatti (pto. 1.1. dell'AA) un sincero pentimento. Questa Corte non ritiene, pertanto, che vi sia da attendersi che egli commetterà nuovi reati, bastando prorogare il periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).

Sequestro della documentazione relativa al Condominio _____ ed al Condominio _____, _____

40. Nella dichiarazione d'appello, l'accusato ha pure chiesto la revoca del sequestro della documentazione relativa alla gestione dei condomini summenzionati di cui al dispositivo 7 della sentenza impugnata, postulandone la restituzione a suo favore.

40.1. Giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. a CPP all'imputato e ai terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova.

Il sequestro probatorio (Beweisbeschlagnahme) è volto a preservare ed a conservare quegli elementi di prova raccolti in sede di perquisizione nell'ambito di un'inchiesta utili ai fini dell'accertamento della verità processuale (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 263, n. 5).

Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono, infatti, di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (art. 139 cpv. 1 CPP) ciò che avviene, segnatamente, con l'acquisizione agli atti, anche tramite il sequestro ex art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, dell'originale completo di reperti probatori (art. 192 cpv. 1 CPP) (Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 263, n. 9, pag. 1805 seg.). Il sequestro soggiace alle condizioni menzionate dagli artt. 196 segg. CPP ed, in particolare, è legittimo unicamente

in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incumbenti processuali di istruttoria e di giudizio (Meli in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 263, n. 3, pag. 521 e rinvii ivi citati).

40.2. Il 3 aprile 2014 la polizia, come da disposizioni impartite dal procuratore generale in pari data al termine dell'interrogatorio di AP 1, ha sequestrato la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione dei condomini _____ e _____, segnatamente le schede contabili e liste degli scoperti relative ai due condomini (rapporto d'esecuzione 05.04.2013 Polizia cantonale ed allegato verbale di perquisizione/sequestro 03.04.2013, AI 28 in MP inc. 2013.1933). Trattasi di una parte del materiale probatorio su cui poggiano le condanne di prima sede di cui ai dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3., qui confermate al dispositivo n. 1.1.1., documentazione la cui disamina ha anche portato al proscioglimento in prima istanza indicato al dispositivo n. 2 e qui confermato con dispositivo 1.2.1..

Il mantenimento del sequestro dei suddetti mezzi di prova fino alla crescita in giudicato del presente giudizio, giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, è pertanto legittimo in quanto:

- l'amministrazione infedele aggravata ai danni dei suddetti condomini è comprovata proprio dalla documentazione sequestrata per gli incumbenti processuali;
- le prove sequestrate non possono essere salvaguardate mediante misura meno severa e l'importanza del reato imputato all'appellante giustifica il provvedimento restrittivo (proporzionalità).

Ne deriva che su questo punto l'appello è respinto.

Indennità ex art. 429 CPP

41. a. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

b. Al termine dell'istruttoria dibattimentale d'appello, AP 1 ha presentato un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr. 5'690'000.-, e meglio:

- fr. 3'600'000.- a titolo di indennità per danno economico;
- fr. 2'000'000.- per riparazione del torto morale.

c. AP 1 in prima sede è stato prosciolto dall'imputazione di amministrazione infedele aggravata di cui al pto 1.4 dell'AA nonché da quella di appropriazione indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009 in relazione alle accuse di cui al pto 2 dell'AA. In questa sede, oltre a trovare conferma l'assoluzione dall'imputazione di cui al pto 1.4 dell'AA, l'accusato è stato integralmente prosciolto dalle imputazioni di cui al pto 2. dell'AA. La prima Corte non gli aveva assegnato indennità ai sensi dell'art. 429 CPP.

Nulla è dovuto a titolo di IVA, non essendo stata avanzata relativa richiesta (Blätter für Zürcherische Rechtsprechung, Zürich, 108 [2009] n. 6).

Con riferimento all'istanza ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP, l'imputato ha genericamente lamentato un grave pregiudizio alla reputazione e al suo buon nome con conseguenze sul piano della salute psicofisica e con perduranti conseguenze negative di natura professionale e sociale.

Egli non ha, tuttavia, prodotto prova alcuna dell'asserito danno economico e del torto morale.

Non sussistono, del resto, in atti elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tali asseriti pregiudizi.

I proscioglimenti dell'imputato hanno riguardato il pto 1.4 dell'AA, in cui era accusato di amministrazione infedele aggravata nella veste di amministratore di due condomini, ed il pto. 2. dell'AA in cui gli è stata ascritta la ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte quale amministratore delle società A.A.1 e A.B.1.

Non è da queste imputazioni, peraltro minori rispetto a quelle commesse mancando ai doveri di Sindaco confermate in appello, che potevano derivare gli asseriti danni all'immagine pubblica di AP 1 e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e sociali.

Ragion per cui non sono riconosciuti né il danno economico né il torto morale.

In conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, complessivi fr. 21'558.-.

Di questo importo, tuttavia, a AP 1 potrà essere erogata solo l'eventuale eccedenza, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

Tassa di giustizia e spese procedurali

42. Gli oneri di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei disborsi di fr. 322.25 in per complessivi fr. 1'322.25, sono accollati all'imputato (art. 428 cpv. 3 CPP).

Le tasse e le spese degli appelli sono attribuite secondo il grado di soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 263, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 429 CPP;

12, 40, 42, 44, 46, 47, 48 lett. d, 49, 158 CP;

270 LT;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. a.L'appello principale di AP 1 è parzialmente accolto.

b.L'appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n.2, limitatamente al proscioglimento dall'imputazione di ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009, e n.5 della sentenza 7 febbraio 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato,

1.1.AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1.amministrazione infedele aggravata

per avere, nei periodi aprile 2003/marzo 2013 e aprile 2009/marzo 2013, a scopo di indebito profitto, approfittando della sua funzione di sindaco, in correttezza con l'allora segretario comunale, danneggiato il proprio PC 1 non dando avvio alle procedure esecutive per l'incasso:

- delle imposte comunali da lui dovute per gli anni 1999-2007 (per un importo complessivo, interessi compresi, di fr. 169'298.-, risarciti dopo l'apertura del procedimento penale);

- delle tasse d'uso canalizzazioni e contributi per l'acqua potabile a carico del condominio _____, proprietario della PPP sita al mapp. _____ di _____, di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 23'947.90 più interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l'apertura del procedimento penale);

- delle tasse d'uso canalizzazioni e contributi per l'acqua potabile a carico del condominio _____, proprietario della PPP sita al mapp. 333 di _____, di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 210'487.45 più interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l'apertura del procedimento penale)

1.2.AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

1.2.1.amministrazione infedele aggravata di cui al pto 1.4. dell'AA 84/2013 del 6 agosto 2013;

1.2.2.ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte di cui al pto 2. dell'AA 84/2013 del 6 agosto 2013.

1.3.AP 1, avendo dimostrato sincero pentimento in relazione al reato di cui al pto

E. 22

settembre 2010 corrispondesse, come citato dall'PC 2 relativamente allo scoperto risalente solo al 2009, ciò dovrebbe significare che gli scoperti relativi agli anni antecedenti erano stati saldati e, considerate le dimissioni al 31 dicembre 2008, nessuna responsabilità può essere imputata al AP 1." (istanza probatoria 01.07.2013 AP 1, pag. 2-3, AI 36 in MP inc. 2013.1933). Al dibattimento d'appello, l'imputato ha poi sostenuto che i pagamenti per arretrati d'imposte alla fonte eseguiti da A.A.1 al 13 luglio 2013 sarebbero stati di fr. 446'410,65 e che, se correttamente computati ai sensi dell'art. 87 CO, avrebbero estinto per intero quanto imputatogli per gli anni 2004/2008. AP 1 esclude, quindi, sia per A.A.1 che per A.B.1 ogni sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 270 LT, dovendosi ritenere estinto il dovuto d'imposta alla fonte a lui riferito (dichiarazione d'appello, pto. 2., pag. 19-29). 33.1. Sia per A.B.1 che per A.A.1, l'entità d'imposta alla fonte imputata a AP 1, già amministratore di entrambe le società, è stata quantificata dall'PC 2 con lettera 15 luglio 2013 inviata al Ministero pubblico. È, pertanto, stata l'autorità cantonale preposta ad operare nel contesto dell'assoggettamento alla fonte delle persone senza permesso di domicilio e che sovrintende la procedura di controllo e d'incasso ad avere calcolato lo

scoperto indebitamente impiegato dall'imputato. Il conteggio rimprovera all'appellante un debito d'imposta che per A.B.1 riguarda il 2006-2007 ed ammonta a fr. 37'787.35 oltre interessi di fr. 3'471.45 e per A.A.1 riguarda gli anni 2004, 2006, 2007 e 2009 ed ammonta a fr. 359'112.45 oltre interessi di fr. 28'374.25 (AI 18 in MP inc. 2011.91; AI 19 in MP inc. 2011.5571; AI 39 in MP inc. 2013.1933). Questa Corte premette, pure, che il primo giudice ha, correttamente e con l'assenso delle parti, tenuto conto delle dimissioni presentate da AP 1 con effetto al 31 dicembre 2008, riducendo per A.A.1 a fr. 296'491.- oltre interessi di fr. 25'992 per gli anni 2004/2008 lo scoperto di imposta indebitamente impiegato dall'imputato (AI 1 in MP inc. 2011.91 per A.A.1 e AI 6 in MP inc. 2011.5571 per A.B.1). Ciò detto, venendo alle argomentazioni avanzate dall'appellante per sconfessare la correttezza del conteggio d'imposta alla fonte arretrato riferibile a AP 1, si osserva quanto segue. Per A.B.1: - l'appellante ritiene estinto il debito d'imposta alla fonte del 2006-2007 a lui imputato in sentenza, evidenziando che, nel periodo 26 giugno-21 novembre 2012, sono stati effettuati versamenti a favore dell'PC 2 per complessivi fr. 56'121.80 (AI 12-17 in MP inc. 2011.5571). Ora, è bene ricordare che gli arretrati d'imposta alla fonte concernenti A.B.1 comprendono non solo il 2006-2007, ma anche i seguenti anni: Anno Imposte alla fonte scoperte Interessi di ritardo Totale inc. MP 2011.5571 2008 fr. 24'490.25 fr. 1'395.40 fr. 25'885.65 AI 1 2009 fr. 20'479.10 fr. 651.35 fr. 21'130.45 AI 1 2010 fr. 8'419.10 non indicati fr. 8'419.10 AI 1-10 fr. 55'435.20 Come risulta dagli estratti dell'Ufficio dell'esecuzione Mendrisio (doc. CARP XXXI), per quanto attiene agli arretrati d'imposta del 2006 e del 2007 l'PC 2 non ha chiesto, nell'ambito dell'escussione di A.B.1, il rigetto dell'opposizione, facendo giungere su un binario morto la relativa procedura esecutiva. Gli atti danno pure conto che i versamenti di fr. 56'121.80 all'PC 2 sono stati computati con riferimento alle imposte scoperte del 2008-2010 sopra indicate (cfr. suddetta tabella, il cui totale corrisponde a quanto pagato, la minima differenza essendo riconducibile agli interessi passivi - non compresi nel conteggio 2010 - e alle spese esecutive), arretrati per i quali il predetto Ufficio aveva, comunque, fatto proseguire l'esecuzione. Ora, è pur vero che chi ha più debiti verso lo stesso creditore ha il diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare (art. 86 cpv. 1 CO). Nelle tavole processuali, tuttavia, non vi è prova alcuna che chi ha pagato abbia manifestato la sua volontà di estinguere gli arretrati più recenti, dovuti per il periodo 2008-2010. In applicazione del principio in dubio pro reo, occorre, dunque, considerare che la decisione di computare i pagamenti ad estinzione di debiti meno datati sia un'iniziativa unilaterale dell'PC 2 o dell'Ufficio dell'esecuzione Mendrisio. In assenza di una valida dichiarazione circa il debito estinto o di una quietanza da cui risulti tale designazione, l'aver imputato il pagamento a debiti scaduti posteriormente ad altri, contravviene all'art. 87 cpv. 1 CO. Ritenuto che nell'atto di accusa sono imputati a AP 1 solo gli scoperti per gli anni 2006 e 2007 e che i versamenti di fr. 56'121.80 avrebbero potuto estinguere integralmente gli arretrati d'imposta di tale biennio, pari a fr. 37'787.35 oltre interessi per fr. 3'471.45, AP 1 va assolto, già solo per questo, dall'imputazione di appropriazione indebita di imposte alla fonte in relazione a A.B.1. Come vedremo, tuttavia, in relazione a A.B.1 esiste un ulteriore elemento che porterebbe, in ogni caso (cioè, indipendentemente da queste considerazioni), al proscioglimento di AP 1 da questa imputazione. Per A.A.1: - a torto l'appellante considera estinto il debito d'imposta alla fonte del 2004-2008 accollatogli nella sentenza impugnata, motivando che il preposto Ufficio, in data 22.09.2010, lo ha chiamato in corresponsabilità, unitamente a _____, unicamente per il periodo 2009 e non per gli anni pregressi in cui era amministratore. Da questo scritto, infatti, non si può dedurre che gli scoperti relativi agli

anni precedenti erano stati saldati poiché l'Ufficio delle imposte ha, successivamente, in più occasioni (AI 1, AI 18 in MP inc. 2011.91) riassunto gli scoperti di A.A.1 inerenti agli anni precedenti come segue: Anno Imposte alla fonte scoperte Interessi di ritardo Totale inc. MP 2011.91 2004 fr. 74'511.95 fr. 2'853.25 fr. 77'365.20 AI 18 2006 fr. 112'057.20 fr. 12'853.35 fr. 124'910.55 AI 1 e 18 2007 fr. 109'921.85 fr. 10'285.40 fr. 120'207.25 AI 1 e 18 fr. 322'483.00 - a torto l'insorgente ricorda che dagli atti risultano essere stati eseguiti pagamenti da febbraio a ottobre 2011 per complessivi fr. 158'327.35. L'appellante quantifica, erroneamente, quanto pagato basandosi sul verbale del procedimento 11.06.2013 (INC. MP 2011.91) a sua volta errato nella misura in cui indica come avvenuto due volte invece di una il pagamento di fr. 11'940.- del 18.10.2011 (cfr. AI 13 e 14). Dagli atti si evince, invece, con chiarezza che dal 28.01.2011 al 18.10.2011 sono avvenuti versamenti per fr. 146'387.35 (AI 2, 11-14). Si aggiunga che, diversamente da quanto sostenuto in appello dall'imputato, non risulta a questa Corte siano documentati pagamenti di fr. 446'410,65 al 13 luglio 2013 per arretrati d'imposte alla fonte, il cui corretto computo ex art. 87 CO avrebbe estinto per intero gli arretrati 2004/2008 a lui imputati. Fatte queste premesse, anche nel caso di A.A.1, in assenza di prove da cui risulti la volontà di soddisfare debiti scaduti dopo, il pagamento di fr. 146'387.35 deve essere imputato a quelli scaduti prima ovvero, in concreto, a quelli a partire dal 2004. Essendo incontestato che lo scoperto d'imposta alla fonte per il 2008 è stato pagato da A.A.1 (AI 39 in MP inc. 2013.1933), AP 1 andrebbe condannato per l'imputazione di appropriazione indebita di imposte alla fonte 2004/2007 in relazione a A.A.1 limitatamente a fr. 176'095.65 (fr. 296'491.- + fr. 25'992.- - 146'387.35). Come vedremo, anche per A.A.1 esistono, tuttavia, ulteriori elementi che portano al pieno proscioglimento dell'imputato da questa imputazione. 34. A detta dell'insorgente, " il problema del mancato pagamento delle imposte alla fonte non sussisteva " dal momento che, nel periodo in cui egli è stato amministratore di A.A.1 e A.B.1, entrambe le società contabilizzavano regolarmente le trattenute d'imposta e disponevano, vista la loro situazione patrimoniale di " un substrato sufficiente - anche se non liquido - " che avrebbe permesso loro di eseguire il pagamento delle imposte dovute (dichiarazione d'appello, pto. 2.12, pag. 28-29). 34.1. AP 1 ha dichiarato dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato A.A.1 e A.B.1 " in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima " (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6). A.A.1 34.1.1. In relazione a A.A.1, l'appellante ha prodotto i bilanci e i relativi conti economici concernenti gli anni 2006-2008 che indicano i seguenti risultati di esercizio: Anno Risultato d'esercizio Importo Doc. TPC inc. 2011.91 2006 utile fr. 28'428.52 12 all. A AI 9 2007 utile fr. 172'650.10 12 all. A-B AI 9 2008 utile fr. 174'969.63 12 all. C AI 9 Se questi utili attestano che, al termine di ciascuno dei predetti esercizi contabili (2006, 2007 e 2008), i ricavi hanno superato i costi, nulla dicono, invece, sui fondi disponibili per far fronte al pagamento delle imposte alla fonte. Dai documenti contabili in atti, si evince in realtà che la liquidità di A.A.1 è stata in quel periodo chiaramente esigua rispetto agli scoperti d'imposta alla fonte che man mano si accumulavano: Anno Liquidità Doc. TPC Arretrati imposte alla fonte inc. 2011.91 2004 fr. 77'365.20 AI 18 2006 fr. 14'835.32 12 all. A 2006 fr. 124'910.55 AI 1, 18 2007 fr. 2'231.13 12 all. A-B 2007 fr. 120'207.25 AI 1, 18 2008 fr. 4'827.13 12 all. C 2008 fr. 141'793.00 AI 1 AP 1, in linea con le risultanze contabili, ha del resto confermato al dibattimento di prima sede la predetta criticità: " confermo che non vi era liquidità " (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6). Problematica che ha ribadito al dibattimento d'appello, precisando che " quella che si chiama trattenuta d'imposta è in realtà una trattenuta sulla carta, non effettiva. La liquidità di A.A.1 bastava soltanto a

pagare gli stipendi netti. Questo risulta chiaramente dai bilanci della società che evidenziano, per gli ultimi anni in cui sono stato amministratore unico, una mancanza di liquidità cronica” (verbale del dibattimento d’appello pag. 7). Dagli atti non risulta, inoltre, che A.A.1 disponesse di altre risorse che le permettessero di adempiere tempestivamente al suo impegno fiscale. Dal momento che non vi è la prova circa l’effettiva disponibilità in A.A.1 di liquidità corrispondente alle trattenute salariali riguardanti gli anni 2004/2008, nel periodo in cui AP 1 è stato amministratore unico della società, tanto meno è possibile accertare che questi abbia impiegato la stessa a profitto della società. Vero è che gli unici documenti contabili versati in atti cristallizzano a fine 2006/2007/2008 una liquidità del tutto irrisoria (cfr. suddetta tabella) tale da far ritenere non destituita di fondamento la tesi dell’imputato secondo cui quella disponibile permetteva soltanto di coprire gli stipendi netti. Del resto, le sopravvenienze di liquidità successive alle dimissioni da A.A.1 di AP 1 confortano la sua tesi secondo cui, quando era in carica, egli avrebbe preso decisioni in stato di necessità volte alla salvaguardia dell’azienda che avrebbero innescato una tendenza positiva in termini di contante manifestatasi dopo la sua uscita e che avrebbe permesso, come visto, di pagare parte degli arretrati d’imposta alla fonte. Ne deriva che AP 1 dev’essere assolto dal reato di appropriazione indebita d’imposta alla fonte a profitto di A.A.1 di cui al pto 2.1 dell’AA. A.B.1 34.1.2. Con riferimento a A.B.1, agli atti esistono solo il bilancio al 31 dicembre 2007 nonché il conto economico sempre per l’anno 2007. AP 1, come visto, ha sostenuto dinanzi ai giudici di primo grado di avere lasciato un anno dopo, ovvero al 31 dicembre 2008, la società “ in una situazione di bilancio e patrimoniale ottima ” (verbale del dibattimento di primo grado, allegato 1, pag. 6). Al dibattimento d’appello ha, tuttavia, precisato che “ anche A.B.1 aveva carenza di liquidità che bastava soltanto a pagare gli stipendi ” (verbale del dibattimento d’appello pag. 7). Dal canto suo _____, in data 2 agosto 2010, pertanto ad oltre un anno e mezzo dalle dimissioni di AP 1 da presidente del consiglio di amministrazione, ha chiesto all’PC 2 di poter rateizzare, “ per mancanza di liquidità ”, il pagamento degli scoperti 2006-2009 relativi a A.B.1 (cfr. lettera 02.08.2010 _____ a PC 2, AI 1, in MP inc. 2011.5571), rateizzazione riproposta il 28 novembre 2011 precisando che A.B.1 “ ha chiuso la produzione di quanto veniva fatto all’interno dell’azienda nel giugno 2010 ” (cfr. lettera 28.11.2011 _____ a PC 2, AI 7, in MP inc. 2011.5571). Dalla scarsa documentazione contabile agli atti si evince che A.B.1 ha concluso il 2007 con una perdita d’esercizio di fr. 647’685.22. Dal bilancio al 31 dicembre 2007 risultano, inoltre, perdite riportate di oltre 7 milioni di franchi. Tuttavia, occorre rilevare che in A.B.1, diversamente da quanto riscontrato in A.A.1, a fine 2007 esisteva una liquidità che avrebbe permesso di far fronte alle imposte alla fonte fino ad allora non pagate, potendo finanche coprire quelle maturate nel 2008 (qui non imputate in quanto pagate, seppur tardivamente): Anno liquidità Doc. CARP Arretrati imposte alla fonte inc. 2011.5571 2006 fr. 17’793.75 AI 1 2007 fr. 70’968.01 III all. M fr. 23’465.05 AI 1 2008 fr. 25’885.65 AI 1 Totale fr. 67’144.45 Fatto sta che agli atti non è stata versata alcuna documentazione che permetta di stabilire lo stato della liquidità di A.B.1 né per il 2006 né per il 2008, allorquando AP 1, a fine anno, ha dato le dimissioni da presidente e membro del consiglio di amministrazione. D’altro canto, dal Registro di commercio si evince che A.B.1 è tuttora esistente, anche se lo stesso AP 1 non sa “ se è ancora attiva o se è dormiente ”. Orbene, a mente di questa Corte, in mancanza di altri elementi che chiariscano quale fosse la situazione patrimoniale di A.B.1 negli anni 2006/2007, durante i quali è maturato lo scoperto imputato a AP 1, e nel 2008, anno delle sue dimissioni, fanno stato, da un lato, la dichiarazione dell’imputato che la definisce al 31.12.2008 ottimale e,

dall'altro, i suddetti riscontri contabili che attestano, per fine 2007, una liquidità che avrebbe permesso in ogni momento di effettuare il versamento d'imposta dovuto. Questi pochi elementi non permettono di stabilire fluttuazioni di liquidità e tantomeno costituiscono prova che della liquidità disponibile sia stata effettivamente detratta dai salari e impiegata a scopo diverso dal pagamento dei contributi. Ne deriva che, in ragione del principio in dubio pro reo, l'appellante è assolto anche dall'imputazione di cui al pto. 2.2 dell'AA. Indennità per spese di patrocinio del PC 1 35. AP 1 contesta il riconoscimento delle spese legali per fr. 9'444.60 a favore del PC 1. A mente dell'insorgente, tale importo non è dovuto, innanzitutto, per il fatto ch'egli dovrebbe essere prosciolto da ogni accusa e, poi, in quanto, per difendere i propri interessi, PC 1 avrebbe dovuto far capo alla vicesindaco _____, capace giurista e alta funzionaria presso la PC 3. Per l'insorgente l'intervento di un patrocinatore esterno era superfluo ritenuto ch'egli ha onorato per tempo il proprio debito fiscale, che anche l'incasso dei condomini _____ è andato a buon fine e, da ultimo, che la Sezione degli Enti locali ha escluso qualsiasi sospetto di cattiva amministrazione nella conduzione del PC 1 (dichiarazione d'appello, pto. 3., pag. 29-30).

35.1. Questa Corte ritiene del tutto infondata la censura dell'appellante per i seguenti motivi: - la necessità di patrocinio da parte del PC 1 era data dalla complessità del tema oggetto del procedimento penale; - la vicesindaco _____ non poteva patrocinare il PC 1 sia perché era a Capo dell'ufficio giuridico delle contribuzioni presso la pubblica amministrazione, sia perché essa stessa era coinvolta nel procedimento penale e, in particolare, era stata sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti; - quand'anche la signora _____ avesse patrocinato il PC 1, si sarebbe trattato di un lavoro esorbitante i suoi doveri di municipale e, quindi, vista la condanna dell'imputato, la questione si sarebbe posta negli stessi termini. L'appellante, vista la sua soccombenza, è condannato a risarcire i costi legali che l'AP PC 1 ha dovuto sopportare sia nella procedura di primo grado che in quella d'appello (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP). L'avv. _____, in rappresentanza dell'ente locale, ha prodotto una nota d'onorario di complessivi fr. 9'444.60 (IVA inclusa) per la partecipazione all'istruttoria nonché per la preparazione ed il suo intervento al dibattimento di primo grado. Trattasi di un dispendio orario complessivo di 21 ore fatturato a fr. 400.- all'ora, più spese di fr. 345.- e IVA. Questa Corte, trovando applicazione il principio della remunerazione dipendente dalla complessità della fattispecie, e partendo da una tariffa per casi semplici di fr. 280.- all'ora, ritiene adeguata a questo caso, di difficoltà da media a importante, la remunerazione oraria di fr. 320.- (cfr. sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 confermata in STF 6B_449/2014 del 28 agosto 2014). Ciò premesso, sia il dispendio di tempo esposto pari a 21 ore (pari a fr. 6'720.-), sia le spese esposte di fr. 345.- appaiono giustificate e sono integralmente approvate. La relativa IVA ammonta a fr. 565.20. Ragion per cui, AP 1 dovrà risarcire le spese legali relative al procedimento di primo grado per complessivi fr. 7'630.20 (IVA inclusa) (fr. 6'720.- + fr. 345.- + 565.20). L'avv. _____ ha, poi, richiesto al dibattimento d'appello, senza produrre nota professionale, che l'AP sia risarcita di ulteriori fr. 2'000.- pari a " 6 / 7 ore di lavoro ". A mente di questa Corte, per la procedura d'appello va riconosciuto, alla tariffa oraria di fr. 320.-, unicamente il dispendio di tempo del difensore per la partecipazione al dibattimento pari a 4 ore e 45 minuti (fr. 1'520.-) a cui va ad aggiungersi quello per la trasferta di 1 ora e 30 minuti (fr. 480.-). L'AP non ha richiesto in seconda sede rimborso né delle spese né dell'IVA. Ne deriva che la richiesta, corrispondente all'importo qui riconosciuto, è interamente accolta. AP 1 deve indennizzare all'AP PC 1 le spese legali di seconda istanza di fr. 2'000.-. Commisurazione della pena 36. L'appellante AP 1 ha chiesto,

in via subordinata, un ridimensionamento della pena detentiva integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale. Il procuratore generale, quanto alla commisurazione della pena, si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. 37. a. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. b. Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. In applicazione dell'art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata. c. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena. Giusta l'art. 49 cpv. 2 CP se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. 38. AP 1 risponde del reato di ripetuta amministrazione infedele aggravata, punito con una pena detentiva da 1 a 5 anni (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP). La colpa dell'imputato non è certamente da banalizzare, avendo egli approfittato della sua funzione di pubblico ufficiale, non esitando a fare pressioni sul segretario comunale che sapeva essergli riconoscente, per avvantaggiare sé e i condomini che amministrava, mettendo in pericolo il patrimonio del PC 1 per un importo non trascurabile e per un periodo di tempo prolungato. Dal profilo soggettivo, non si può certo concludere che l'animus delinquendi dell'imputato sia stato stimolato da sue particolari ristrettezze economiche. Egli, al di là dell'asserita carente liquidità, al momento dei fatti godeva di un cospicuo reddito e di un solido patrimonio (TPC doc. dib. 4) che, per motivi egoistici, non ha inteso monetizzare per far fronte alle proprie incombenze fiscali. Nell'ambito delle circostanze legate all'autore, così come i primi giudici, anche questa Corte ha, in primo luogo, considerato a suo favore l'attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP, limitatamente al pto. 1.1 dell'atto di accusa, che gli ha riconosciuto in ragione dello sforzo da lui intrapreso per risarcire il PC 1. L'imputato, dopo aver ridotto gli arretrati prima con un versamento di fr. 40'000.- (cfr. consid. 6, 8 e 29.2) e, poi, rinunciando a parte delle indennità di sindaco, ha, da ultimo, pagato tutte le imposte comunali scoperte (AI 31 in MP inc. 2013.1933). Sempre in relazione ai fattori legati all'autore, da considerare favorevolmente, pur se di portata decisamente minore, sono la sua età di 69 anni, che lo rende particolarmente sensibile alla pena, nonché la sua vita meritoria sia in ambito imprenditoriale - che lo ha portato a dare lavoro presso il suo studio a 12 persone - sia in ambito politico, avendo egli dedicato gran parte della sua vita alla collettività, ricoprendo importanti cariche nella gestione della cosa pubblica. Per il resto, questa Corte ritiene adeguate le considerazioni sulla commisurazione della pena svolte dalla prima Corte (alle quali rinvia), fatta eccezione per i reati qui oggetto di proscioglimento. Tutto ciò ponderato, considerato il concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) parte dei quali commessi dall'imputato prima di essere stato condannato per altri fatti (art. 49 cpv. 2 CP),

questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell'autore la pena detentiva, corrispondente al minimo edittale, di un anno a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto d'accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri, Altdorf. Sospensione condizionale della pena attuale e precedente 39. a . Il tema della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado non si pone in questa sede, considerato, per quanto attiene al gravame 25 aprile 2014 dell'imputato, il divieto della reformatio in peius e ritenuto che il relativo dispositivo è passato in giudicato non essendo stato contestato dal PG nell'appello incidentale interposto in data 5 maggio 2014. b. Va accolto il ricorso di AP 1 volto ad annullare la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 360.- l'una inflitta con DA del 12.02.2010 dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri. In concreto, il reato di amministrazione infedele, oggetto del presente giudizio di condanna, è stato commesso per di più prima del periodo di prova fissato dal predetto DA. L'imputato ha, inoltre, dimostrato in relazione a questi nuovi fatti (pto. 1.1. dell'AA) un sincero pentimento. Questa Corte non ritiene, pertanto, che vi sia da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, bastando prorogare il periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CP). Sequestro della documentazione relativa al Condominio _____ ed al Condominio _____, _____ 40. Nella dichiarazione d'appello, l'accusato ha pure chiesto la revoca del sequestro della documentazione relativa alla gestione dei condomini summenzionati di cui al dispositivo 7 della sentenza impugnata, postulandone la restituzione a suo favore. Pur se nulla al riguardo è stato detto al dibattimento, la richiesta viene discussa e decisa. 40.1. Giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. a CPP all'imputato e ai terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova. Il sequestro probatorio (Beweisbeschlagnahme) è volto a preservare ed a conservare quegli elementi di prova raccolti in sede di perquisizione nell'ambito di un'inchiesta utili ai fini dell'accertamento della verità processuale (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 263, n. 5). Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono, infatti, di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (art. 139 cpv. 1 CPP) ciò che avviene, segnatamente, con l'acquisizione agli atti, anche tramite il sequestro ex art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, dell'"originale completo di reperti probatori" (art. 192 cpv. 1 CPP) (Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 2, 2a ed., Basilea 2014, ad art. 263, n. 9, pag. 1805 seg.). Il sequestro soggiace alle condizioni menzionate dagli artt. 196 segg. CPP ed, in particolare, è legittimo unicamente in presenza di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incumbenti processuali di istruttoria e di giudizio (Meli in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 263, n. 3, pag. 521 e rinvii ivi citati). 40.2. Il 3 aprile 2014 la polizia, come da disposizioni impartite dal procuratore generale in pari data al termine dell'interrogatorio di AP 1, ha sequestrato la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione dei condomini _____ e _____, segnatamente "schede contabili e liste degli scoperti relative ai due condomini " (rapporto d'esecuzione 05.04.2013 Polizia cantonale ed allegato verbale di perquisizione/sequestro 03.04.2013, AI 28 in MP inc. 2013.1933). Trattasi di una parte del materiale probatorio su cui poggiano le condanne di prima sede di cui ai dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3., qui confermate al dispositivo n. 1.1.1., documentazione la cui disamina ha anche portato al proscioglimento in prima istanza indicato al dispositivo n. 2 e qui confermato con dispositivo 1.2.1.. Il mantenimento

del sequestro dei suddetti mezzi di prova fino alla crescita in giudicato del presente giudizio, giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. a CPP, è pertanto legittimo in quanto: - l'amministrazione infedele aggravata ai danni dei suddetti condomini è comprovata proprio dalla documentazione sequestrata per gli incombenti processuali; - le prove sequestrate non possono essere salvaguardate mediante misura meno severa e l'importanza del reato imputato all'appellante giustifica il provvedimento restrittivo (proporzionalità). Ne deriva che su questo punto l'appello è respinto. Indennità ex art. 429 CPP 41. a. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). b. Al termine dell'istruttoria dibattimentale d'appello, AP 1 ha presentato un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr. 5'690'000.-, e meglio: - fr. 90'000.- a titolo d'indennità per spese di patrocinio sostenute nell'esercizio dei suoi diritti procedurali; - fr. 3'600'000.- a titolo di indennità per danno economico; - fr. 2'000'000.- per riparazione del torto morale. c. AP 1 in prima sede è stato prosciolto dall'imputazione di amministrazione infedele aggravata di cui al pto 1.4 dell'AA nonché da quella di appropriazione indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009 in relazione alle accuse di cui al pto 2 dell'AA. In questa sede, oltre a trovare conferma l'assoluzione dall'imputazione di cui al pto 1.4 dell'AA, l'accusato è stato integralmente prosciolto dalle imputazioni di cui al pto 2. dell'AA. La prima Corte non gli aveva assegnato indennità ai sensi dell'art. 429 CPP. L'importo richiesto a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP è manifestamente eccessivo: va, qui, ricordato che non è indennizzabile il doppio patrocinio e nemmeno le ore di lavoro supplementari dovute agli avvicendamenti dei patrocinatori (cfr., per analogia, sentenza TPF BB.2014.121 del 20 novembre 2014 consid. 4.4 seg.). Ritenuto, poi, che il caso è di difficoltà da media a importante a cui va applicata la tariffa oraria di fr. 320.- e che le censure della difesa sono state vincenti soltanto per un terzo, lo Stato rifonderà a AP 1 a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di prima e seconda istanza (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) fr. 20'480.- (pari a 64 ore di lavoro) nonché fr. 1'000.- quale rimborso spese forfetario e fr. 78.- (1 fr./km per complessivi 78 km) per trasferte (art. 6 Reg. sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Nulla è dovuto a titolo di IVA, non essendo stata avanzata relativa richiesta (Blätter für Zürcherische Rechtsprechung, Zürich, 108 [2009] n. 6). Con riferimento all'istanza ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b e c CPP, l'imputato ha genericamente lamentato un grave pregiudizio alla reputazione e al suo buon nome " con conseguenze sul piano della salute psicofisica e con perduranti conseguenze negative di natura professionale e sociale". Egli non ha, tuttavia, prodotto prova alcuna dell'asserito danno economico e del torto morale. Non sussistono, del resto, in atti elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tali asseriti pregiudizi. I proscioglimenti dell'imputato hanno riguardato il pto 1.4 dell'AA, in cui era accusato di amministrazione infedele aggravata nella veste di amministratore di due condomini, ed il pto. 2. dell'AA in cui gli è stata ascritta la ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte quale amministratore delle società A.A.1 e A.B.1. Non è da queste imputazioni, peraltro minori rispetto a quelle commesse mancando ai doveri di Sindaco confermate in appello, che potevano derivare gli asseriti danni all'immagine pubblica di AP

1 e i relativi presunti strascichi di salute, professionali e sociali. Ragion per cui non sono riconosciuti né il danno economico né il torto morale. In conclusione, lo Stato va condannato a rifondere a AP 1, giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, complessivi fr. 21'558.-. Di questo importo, tuttavia, a AP 1 potrà essere erogata solo l'eventuale eccedenza, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP). Tassa di giustizia e spese procedurali 42. Gli oneri di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nei disborsi di fr. 322.25 in per complessivi fr. 1'322.25, sono accollati all'imputato (art. 428 cpv. 3 CPP). Le tasse e le spese degli appelli sono attribuite secondo il grado di soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 80, 81, 84, 139, 263, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 429 CPP; 12, 40, 42, 44, 46, 47, 48 lett. d, 49, 158 CP; 270 LT; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

1. a . L'appello principale di AP 1 è parzialmente accolto. b. L'appello incidentale del procuratore pubblico è respinto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 , limitatamente al proscioglimento dall'imputazione di ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte per il periodo 01.01.2009/28.06.2009, e n. 5 della sentenza 7 febbraio 2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. amministrazione infedele aggravata per avere, nei periodi aprile 2003/marzo 2013 e aprile 2009/marzo 2013, a scopo di indebito profitto, approfittando della sua funzione di sindaco, in correità con l'allora segretario comunale, danneggiato il proprio PC 1 non dando avvio alle procedure esecutive per l'incasso: - delle imposte comunali da lui dovute per gli anni 1999-2007 (per un importo complessivo, interessi compresi, di fr. 169'298.-, risarciti dopo l'apertura del procedimento penale); - delle tasse d'uso canalizzazioni e contributi per l'acqua potabile a carico del condominio _____, proprietario della PPP sita al mapp. _____ di _____, di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 23'947.90 più interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l'apertura del procedimento penale); - delle tasse d'uso canalizzazioni e contributi per l'acqua potabile a carico del condominio _____, proprietario della PPP sita al mapp. 333 di _____, di cui era amministratore (per un importo complessivo di fr. 210'487.45 più interessi e spese, importo saldato dal condominio dopo l'apertura del procedimento penale) così come indicato nell'AA e precisato nei considerandi. 1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di: 1.2.1. amministrazione infedele aggravata di cui al pto 1.4. dell'AA 84/2013 del 6 agosto 2013; 1.2.2. ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte di cui al pto 2. dell'AA 84/2013 del 6 agosto 2013. 1.3. AP 1, avendo dimostrato sincero pentimento in relazione al reato di cui al pto 1.1. dell'AA, è condannato: 1.3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze 18.09.2008 e 18.01.2011 della Pretura penale del Cantone Ticino ed a quella del decreto d'accusa 12.02.2010 emanato dalla Staatsanwaltschaft des Kantons Uri; 1.3.2. a versare all'AP PC 1 l'importo di fr. 9'630.20 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado, IVA compresa; 1.3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi di cui alla distinta spese della sentenza impugnata. 1.4. Si ricorda che la pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 1.5. Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta con DA del 12.02.2010 della Staatsanwaltschaft des Kantons Uri di 10 aliquote giornaliere a fr. 360.-, ma ne è prorogato il periodo di prova di un anno. 1.6. A crescita in giudicato della presente, è ordinato il dissequestro della documentazione relativa

al condominio _____ e al condominio _____, _____. 2. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborsi fr. 400.- fr. 2'400.- sono posti a carico di AP 1 in ragione di ■ e in ragione di ■ a carico dello Stato che rifonderà all'appellante principale l'importo di fr. 21'558.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio di primo e secondo grado giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, previa estinzione per compensazione delle spese procedurali poste a carico di quest'ultimo. 3. Gli oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 400.- fr. 1'400.- sono interamente posti a carico dello Stato. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.